

Residualità dell'art. 709-ter c.p.c.

Trib. Nocera Inferiore, sez. I, ordinanza 22 maggio 2013 (Est. L. Levita)

ART. 709-TER C.P.C. – CONFLITTO GENITORIALE – INGERENZA GIURISPRUDENZIALE – LIMITI E CONDIZIONI

L'ingerenza giurisdizionale prevista dall'art. 709-ter c.p.c., in materia di conflitti familiari, è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore, quanto a dire come intervento del tutto residuale per i casi nei quali qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio.

ART. 709-TER C.C. – INADEMPIMENTO DEL GENITORE – APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI ALL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI PATRIMONIALI – ESCLUSIONE

L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. ha, i propri presupposti di fatto nell'inadempimento di uno dei coniugi a quanto stabilito dai provvedimenti presidenziali nonché in comportamenti lesivi degli interessi della prole: ne consegue che tali sanzioni devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visita regolarmente i figli in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale. L'inadempimento degli obblighi patrimoniali non integra gli estremi delle gravi inadempienze o degli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e dunque non è punibile con alcuna delle sanzioni previste nel comma 2 dello stesso art. 709-ter.

**REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Nocera Inferiore
Prima Sezione Civile**

R.G. n. XXX/2010

Il Giudice dott. Luigi Levita,

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.5.2013

OSSERVA

Con ricorso ritualmente depositato, l'istante XXX ha chiesto ammonirsi il coniuge YYY ex art. 709-ter c.p.c. in ragione di asserite inadempienze al proprio ruolo di padre della minore

ZZZ, con condanna al risarcimento del danno e fissazione del regime di affidamento esclusivo in capo alla ma-dre.

Il resistente si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso e domandando la rideterminazione delle modalità di visita.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed ascoltate le parti di persona, questo Giudice ha trattenuto la controversia in decisione.

Nel merito, deve evidenziarsi, con riguardo alle richieste di parte ricorrente che la complessiva documentazione (su tutte, le relazioni dei Servizi Sociali) e le rispettive difese delle parti, per come dipanatesi nel corso del presente, travagliato (dal punto di vista processuale) procedimento, non consente di rilevare la sussistenza di gravi inadempienze ovvero di atti tali da arrecare un rilevante e concreto pregiudizio alla figlia minore.

Né sono stati allegati comportamenti connotati da una gravità tale da indurre questo Giudice ad una rimediazione del regime di affidamento condiviso.

L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709-ter c.p.c. ha, del resto, i propri presupposti di fatto nell'inadempimento di uno dei coniugi a quanto stabilito dai provvedimenti presidenziali nonché in comportamenti lesivi degli interessi della prole: ne consegue che tali sanzioni devono essere applicate nelle ipotesi in cui uno dei coniugi non adempia agli obblighi di mantenimento disposti dai suddetti provvedimenti e non visita regolarmente i figli in modo tale da mantenere e sviluppare con gli stessi un corretto rapporto genitoriale (Trib. Reggio Emilia, 4 luglio 2007).

Ed infatti, quanto alla denunciata contribuzione a titolo di mantenimento in misura minore rispetto al dovuto, deve evidenziarsi che l'art. 709-ter c.p.c. persegue lo scopo di meglio disciplinare le conseguenze dell'affidamento condiviso e di fornire uno strumento per la soluzione dei conflitti tra genitori che riguardino i figli. Ne consegue che l'inadempimento degli obblighi patrimoniali (nel caso di specie, peraltro, solo parziale) non integra gli estremi delle gravi inadempienze o degli atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, e dunque non è punibile con alcuna delle sanzioni previste nel comma 2 dello stesso art. 709-ter (App. Caltanissetta, 3 maggio 2012).

In secondo luogo, con riguardo al denunciato mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre, ritiene invece il Tribunale che le acquisizioni documentali consentano di escludere che il padre abbia tenuto un comportamento di disinteresse nei confronti della figlia, all'inverso attivandosi – pur nella comprensibile ed inevitabile tensione emotiva connessa alla separazione coniugale – per conservare un rapporto con la figlia.

A tal fine, si reputa quindi opportuno che l'UOC Promozione Socio Culturale del Comune di AAA, già investita delle problematiche afferenti il nucleo familiare, provveda – sentite le parti – alla fissazione di un calendario di incontri padre-figlia

alla presenza degli assistenti sociali, presso l'abitazione dei nonni materni ovvero direttamente presso i propri uffici.

Ogni ulteriore statuizione risulta preclusa, aderendo il Tribunale all'orientamento di recente propugnato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Sez. IX, 5 dicembre 2012) secondo cui "la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell'interesse della prole minore, quanto a dire come intervento del tutto residuale per i casi nei quali qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio", il che non può certamente predicarsi nella vicenda de qua, per le suesposte considerazioni. La regolamentazione delle spese di lite è affidata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice dott. Luigi Levita, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- invita l'UOC Promozione Socio Culturale del Comune di AAA – sentite le parti – alla fissazione di un calendario di incontri padre-figlia alla presenza degli assistenti sociali, presso l'abitazione dei nonni materni ovvero direttamente presso i propri uffici;
- spese al definitivo.

Nocera Inferiore, 22 maggio 2013.

Il Giudice

dott. Luigi Levita

Depositato in Cancelleria il 22.5.2013